

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GENITORI
dell'Istituto di Istruzione secondaria superiore Marie Curie di Pergine Valsugana
Approvato dalla Consulta dei Genitori in data 19 dicembre 2016.

Art. 1 - Finalità -

Il presente regolamento definisce l'organizzazione della Consulta dei genitori (di seguito denominata "Consulta") dell'Istituto di Istruzione secondaria superiore Marie Curie di Pergine Valsugana con sezione aggregata di Levico Terme (di seguito denominata "Istituzione") secondo quanto disposto dall'art. 29 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 sul "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e in conformità a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto dell'Istituzione.

Art. 2 - Composizione -

- 1 La Consulta è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di Classe, dai rappresentanti dei Genitori nel Consiglio dell'Istituzione, nonché dai rappresentanti di Associazioni di Genitori riconosciute ed ammesse dal Consiglio dell'Istituzione secondo quanto disposto dallo Statuto, in numero di uno per ciascuna associazione. Tutti i componenti hanno diritto di parola e di voto.
- 2 La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente di Istituto che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi, di norma, entro un mese dalla data di costituzione.

Art. 3 - Il Presidente -

1. Il Presidente della Consulta è individuato tra i suoi componenti e viene eletto con la maggioranza dei voti dei presenti della Consulta regolarmente convocata a tale scopo; egli può nominare, tra i genitori, un vicepresidente.
2. Il Presidente resta in carica un anno scolastico e può essere rieletto per più di una volta consecutiva. Il Presidente inoltre:
 - a. tiene i contatti con il Dirigente;
 - b. rappresenta la Consulta;
 - c. convoca la Consulta e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;
 - d. può convocare, separatamente, su richiesta dei rappresentanti dei genitori, la Consulta per plesso.
 - e. presiede la Consulta e provvede alla verbalizzazione delle sedute, eventualmente con l'ausilio di un segretario nominato tra i componenti della Consulta presenti alle riunioni;
 - f. trasmette il verbale e le espressioni di parere della Consulta al Dirigente dell'Istituto e riceve da quest'ultimo i provvedimenti e le comunicazioni di pertinenza della Consulta stessa;
 - g. svolge ogni altra attribuzione a lui assegnata dalla Consulta;

Art. 4 - Funzionamento della Consulta -

1. La Consulta può stabilire annualmente il calendario delle convocazioni ordinarie. Sono possibili convocazioni straordinarie da parte del Presidente o su richiesta di almeno un sesto dei suoi componenti.
2. La Consulta viene convocata dal Presidente, verificata la disponibilità dei locali, almeno una volta in ciascun anno scolastico.
3. Di norma l'avviso di convocazione recante la data e l'ordine del giorno della riunione viene effettuato

con lettera, inviata almeno cinque giorni prima della data di convocazione. La comunicazione può avvenire: tramite lo studente, figlio del rappresentante di classe o del membro del Consiglio dell'Istituzione o per mezzo di posta elettronica, purché ne sia assicurata la ricezione. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno viene esposto all'albo dell'Istituto e della sede aggregata e viene pubblicato sul sito internet dell'Istituto, per rimanervi esposto fino all'avvenuto svolgimento dell'adunanza.

4. Al fine di consentire alla Consulta una migliore dialettica ed una maggiore informazione il Presidente può invitare a partecipare alle sedute il Dirigente o altri soggetti ritenuti utili in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. La Consulta risulta validamente costituita, a prescindere dal numero dei presenti, se risulta regolarmente convocata.

6. Le espressioni di parere della Consulta sono assunte per alzata di mano e con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La Consulta può creare gruppi di lavoro su specifici argomenti; ogni gruppo nominerà un proprio coordinatore che a conclusione del lavoro presenterà il documento finale, entro i termini stabiliti, al fine di giungere alle proposte richieste dalle tematiche sottoposte a discussione. I gruppi di lavoro possono richiedere la partecipazione degli Insegnanti dell'Istituto.

8. Il verbale della Consulta viene affisso all'albo dell'Istituto e della sede aggregata e viene pubblicato sul sito internet dell'Istituto; esso viene sottoposto all'approvazione dell'adunanza successiva della Consulta.

9. Alla riunione della Consulta possono assistere i genitori degli alunni dell'Istituzione, senza diritto di voto.

Art. 5 - Attribuzioni della Consulta -

La Consulta esercita tutte le attribuzioni che le sono demandate dall'art. 29 della Legge Provinciale n. 5/2006 e da quanto disposto dallo Statuto, ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la consulta:

- a. assicura la possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'Istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
- b. favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'Istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione stessa;
- c. formula proposte autonome e esprime pareri richiesti dal Dirigente dell'Istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti e dal nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'Istituzione, o su qualsiasi argomento si ritenga opportuno di sottoporre al suo esame.
- d. può presentare proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti scritti indirizzati al collegio dei docenti.
- e. promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori;

Art. 6 - Norme finali -

Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere previste dall'ordine del giorno della convocazione della Consulta dei Genitori, messe in votazione solo in presenza di almeno il 10% dei componenti in carica, avvenire con votazione a maggioranza assoluta dei presenti e, in seguito, ratificate dal Consiglio dell'Istituzione. Le modifiche avranno vigore dal giorno successivo alla ratifica.